

Milano, 12 ottobre 2005

Circolare n. 44/2005

A tutti i Soci Avedisco

OGGETTO: SEMINARIO AVEDISCO SULLA LEGGE N. 173/05 "DISCIPLINA DELLA VENDITA DIRETTA A DOMICILIO E TUTELA DEL CONSUMATORE DALLE FORME DI VENDITA PIRAMIDALI"

Come preannunciato nella circolare n. 39/05 del 11 settembre u.s. l'Associazione organizza un Seminario di approfondimento sulla legge in oggetto rivolto a tutti gli Associati che si terrà:

**venerdì - 11 novembre 2005 alle ore 14,00
presso il Centro Congressi Stelline
Sala Toscanini
Corso Magenta, 61 - Milano**

Al seminario parteciperanno in qualità di relatori :

- *l'Avv. Federico Squassi* che svilupperà le tematiche dal punto di vista civilistico e lavoristico della legge;
- *l'Avv. Franco Casarini* che svilupperà le tematiche relative al rapporto consumatori/vendite piramidali;
- *lo Studio Associato Picolli, Difino & Colombo* interverrà sulle problematiche fiscali della legge.

Data la particolarità del Seminario, riteniamo importate sia la presenza degli Amministratori che dei responsabili commerciali e risorse umane delle aziende. L'incontro si concluderà con un dibattito aperto per approfondire ulteriormente i contenuti della legge.

Confidando nella più ampia partecipazione inviamo in allegato il programma del seminario con preghiera di farlo circolare in azienda tra le persone che riterrete direttamente interessate all'argomento.

Per ragioni organizzative è necessario ricevere, entro lunedì 24 ottobre p.v., la scheda di partecipazione allegata.

La Segreteria è naturalmente a Vostra disposizione per ogni ulteriore delucidazione.

Cordiali saluti.

Luigi Nadalini
Direttore

(Firmata in originale)



Incontri che contano

avedisco

ASSOCIAZIONE VENDITE DIRETTE SERVIZIO CONSUMATORI

Seminario

“Legge 173/05 “Disciplina della Vendita Diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”

**Centro Congressi “Le Stelline” – Sala Toscanini
Corso Magenta, 61 – Milano**

Venerdì 11 novembre 2005

Programma

- h. 13,45** REGISTRAZIONE PRESENZE
- h. 14,00** APERTURA LAVORI
Dott. Enrico Festa – Presidente Avedisco
- Avv. Federico Squassi**
“Aspetti civilistici e lavoristici”
- Avv. Franco Casarini**
“Le vendite piramidali e i consumatori”
- Studio Associato Piccoli, Difino & Colombo**
“Aspetti fiscali e previdenziali degli Incaricati”
- segue** DIBATTITO
- h. 17,00** CHIUSURA LAVORI

AVEDISCO

Seminario

L. 173/2005 “Disciplina della Vendita Diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”



Mario Difino

Aspetti fiscali e previdenziali degli incaricati alle vendite a domicilio

11 novembre 2005

INDICE

1. Imposte dirette
2. Aspetti previdenziali
3. Adempimenti delle imprese committenti
4. IVA

1. Imposte dirette

Gli incaricati alle vendite a domicilio, sia occasionali che abituali, diversi dai dipendenti e dagli agenti, sono soggetti a:

- ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (art. 25-bis comma 6, DPR 600/1973)
 - Con aliquota nominale pari all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito IRPEF, attualmente 23% (art. 13, TUIR)
 - applicata sull'ammontare delle provvigioni percepite (criterio di cassa) ridotto del 22% a titolo di deduzioni forfettarie
 - Aliquota effettiva 17,94% (23% sul 78%)
- Il reddito derivante dalle provvigioni non è soggetto a dichiarazione, né a tassazione con aliquote progressive IRPEF, né a IRAP

1. Imposte dirette/2

A fronte dell'abbattimento forfettario del 22% della base imponibile, gli incaricati non hanno facoltà di:

- detrarre i costi e le spese inerenti all'attività
- dedurre oneri, quali spese mediche, interessi passivi sui mutui, etc. se non possiede altri redditi da dichiarare

poiché non presentano la dichiarazione dei redditi

Gli incaricati alle vendite non sono soggetti ai controlli fiscali sulla base dei parametri e degli studi di settore.

1. Imposte dirette/3

La Legge n. 173/2005 (art. 1, 1° c., lett. b) ha definito incaricato alla vendita a domicilio colui che promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori .

Tale definizione sembra essere applicabile al meccanismo di vendita multilivello, confermando l'applicabilità della tassazione alla fonte con ritenuta d'imposta anche a coloro che esercitano l'attività di vendita a domicilio non personalmente ma coordinando gruppi di altri venditori.

2. Aspetti previdenziali

Le provvigioni percepite dagli incaricati sono soggetti al contributo INPS Gestione Separata, attualmente nella misura del:

- 10% se titolari di altri redditi soggetti a contributi
- 15% se titolari di pensione diretta
- 18/19% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che abbiano un reddito annuo non superiore a Euro 38.641,00. Sul reddito eccedente tale limite si applica l'aliquota del 19%

Il contributo è per un 1/3 a carico dell'incaricato e per 2/3 a carico del committente. La base imponibile è la medesima delle ritenute IRPEF, pari alle provvigioni percepite ridotte del 22%.

L'iscrizione alla gestione separata INPS è prevista qualora il reddito annuo sia superiore a €5.000 (art. 44 D.L. 269/2003). I contributi sono dovuti solo sulla parte eccedente €5.000 su base annua, (Circ. INPS n. 103, 6.7.04).

E' previsto un massimale della base contributiva, pari a Euro 84.049 per l'anno 2005.

3. Adempimenti delle imprese committenti

Le imprese committenti hanno la qualifica e gli obblighi di sostituti d'imposta e contributivi.

Oltre all'obbligo di trattenere e versare le ritenute fiscali e previdenziali, i sostituti d'imposta devono dichiarare alle autorità fiscali e contributive i dati relativi alle provvigioni corrisposte mediante:

- La dichiarazione **mod. 770 semplificato** delle ritenute fiscali relative alle provvigioni corrisposte (artt. 25-*bis*, D.P.R. 600/1973)
- la comunicazione telematica **Emens** relativa ai contributi INPS gestione separata

4. IVA/1

L'attività di intermediazione del commercio è considerata ai fini fiscali attività d'impresa.

Ai sensi dell'art. 4, DPR 633/1972, ai fini IVA per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività commerciali (art. 2195 c.c.) o agricole (art. 2135 c.c.) nonché di altre attività di servizi organizzate in forma d'impresa.

Ne consegue che sono escluse da IVA le attività non abituali, e cioè occasional.

Le norme fiscali non forniscono una definizione di professione abituale. Le interpretazioni ministeriali e giurisprudenziali in materia, succedutesi nel tempo, risultano contrastanti e non chiarificatrici.

4. IVA/2

In varie pronunce succedutesi nel tempo, il Ministero delle finanze ha attribuito rilevanza a:

- costanza e continuità dell'attività svolta
- rilevanza dell'attività ovvero estensione temporale dell'impegno periodico
- sistematicità e organizzazione di mezzi

mentre non ha ritenuto rilevanti i seguenti aspetti:

- periodo di prova del rapporto, ritenendo possibile l'assoggettamento ad IVA dei procacciatori per la vendita a domicilio anche nel periodo di prova, qualora i presupposti dell'abitualità e professionalità vengano ad esistenza anteriormente allo spirare del periodo di prova

4. IVA/3

La giurisprudenza ha ritenuto rilevanti i seguenti aspetti:

- consistenza e complessità dell'iniziativa economica anche unitaria,
- modestia dei risultati economici
- marginalità dell'attività rispetto ad altre occupazioni, assenza dell'assunzione di obblighi, assenza di vincoli d'orario o di altro genere,
- modestia dei risultati economici

ma anche:

- regolarità, sistematicità, ripetitività e pluralità degli atti economici
- lettera di autorizzazione della società mandante; svolgimento dell'attività per più anni consecutivi; pagamenti regolari mensili; compenso minimo garantito per i primi tre mesi

4. IVA/4

L'assoggettamento a IVA dell'attività non comporta:

- Né un maggior carico fiscale per gli incaricati
- Né un maggior gettito tributario per l'Erario

Infatti, l'IVA viene interamente addebitata all'impresa committente e anzi è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti inerenti all'attività. Analogamente, l'IVA addebitata è detratta dall'impresa committente.

Tuttavia, l'assoggettamento a IVA comporta gli obblighi di:

- Fatturazione
- Registrazione
- Dichiarazione
- Versamento

Che sono molto onerosi per gli incaricati dal punto di vista amministrativo

4. IVA/5

Inoltre, il mancato assoggettamento ad IVA delle prestazioni degli incaricati comporta, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria ritenga sussistere il requisito dell'abitudine, il rischio di sanzioni a carico sia dell'incaricato sia dell'impresa committente.

E' indispensabile l'individuazione di parametri oggettivi per distinguere l'esercizio abituale dell'attività da quello occasionale.

La mancanza di tali parametri e in particolare di un parametro quantitativo (es. fatturato) mantiene gli operatori in una situazione di incertezza.

4. IVA/6

La Legge n. 173/2005 (art. 3, 4° c.) ha definito occasionale l'attività di incaricato sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a Euro 5.000.

Tale definizione sembra soddisfare le esigenze di criteri oggettivi e misurabili per l'individuazione dell'abitudine ai fini IVA. Fra l'altro, non si vedono altri motivi se non le problematiche IVA per distinguere l'attività in abituale e occasionale.

Tuttavia, a questa interpretazione della norma si contrappongono:

- l'assenza di riferimenti espliciti alla disciplina dell'IVA
- l'utilizzo da parte del legislatore del concetto di reddito, estraneo alla disciplina IVA
- la costante interpretazione contraria dell'Amministrazione finanziaria, che non ha mai accettato di considerare vincolante il limite quantitativo delle provvigioni corrisposte.

Pertanto, in attesa di pronunce ufficiali, per la determinazione dell'abitudine o dell'occasionalità si consiglia di affiancare ulteriori elementi al limite quantitativo allo scopo di evitare possibili contenziosi e sanzioni in caso di verifica fiscale.